



Le notizie sotto il riflettore... in breve

L'indennità di vacanza contrattuale da aprile in busta paga

Per i dipendenti pubblici nel mese di aprile è previsto un piccolo incremento di stipendio; niente di rilevante, visto che si tratta di un aumento di pochi euro (variabile a seconda della retribuzione percepita), ma sufficiente per far parlare di sé.

A partire dal prossimo mese, allo stipendio mensile si aggiunge l'indennità di vacanza contrattuale, ossia quel compenso riconosciuto ai dipendenti pubblici nei periodi in cui il contratto risulta scaduto. A confermare l'introduzione dell'indennità di vacanza contrattuale a partire dallo stipendio di aprile - con un successivo aumento previsto per luglio - è la stessa NoiPa con un comunicato pubblicato sul portale dedicato.

Si tratta dell'applicazione di quanto previsto dall'Accordo Interconfederale del 23 luglio 1993, nonché dall'art. 1, comma 440 della legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019), nelle more della definizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei provvedimenti negoziali riguardanti il personale in regime di diritto pubblico relativi al triennio 2019-2021, a favore del personale amministrato da NoiPA verrà erogata l'indennità di vacanza contrattuale a partire dal cedolino del mese di aprile, aumentata a partire dal mese di luglio 2019.

Per fare chiarezza sulla genesi e sull'importo di questo compenso provvisorio (che sarà riconosciuto fino a quando il contratto del pubblico impiego non sarà rinnovato)

occorre partire, dal "Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo" siglato il 23 luglio 1993 dalle organizzazioni sindacali confederali.

Il riconoscimento scatta dopo un periodo di tolleranza di 3 mesi dalla scadenza del contratto. Ecco perché, questa sarà corrisposta in busta paga solamente da aprile 2019. Inoltre, dopo altri tre mesi è prevista una maggiorazione dell'indennità di vacanza contrattuale. Dal 3° al 6° mese, infatti, l'importo di questo elemento è pari al 30% del tasso di inflazione programmato applicato ai minimi contrattuali vigenti, inclusa la ex indennità di contingenza. Dopo il 6° mese di vacanza contrattuale, invece, l'importo dell'indennità di vacanza contrattuale aumenta al 50% dell'inflazione programmata.

A questo punto, con riferimento al comparto sicurezza, possiamo vedere a quanto ammonterà nei prossimi mesi l'indennità di vacanza contrattuale che verrà riconosciuta ai dipendenti pubblici; vi anticipiamo che al netto si tratta di pochi euro sullo stipendio mensile.

A partire dal 1° aprile 2019 ai dipendenti pubblici verrà riconosciuto un incremento dello 0,42% dello stipendio tabellare: è questo, infatti, il 30% dell'indice dei prezzi armonizzato (il cosiddetto IPCA).

Sulla tabella che segue sono documentati gli importi dell'indennità di vacanza contrattuale 2019 prevista in relazione all'indice dei prezzi armonizzato (cd. IPCA che nel 2019 è dell'1,4%).

A partire dal mese di aprile 2019 verrà riconosciuto un incremento dello 0,42% dello stipendio parametrico, cioè il 30% dell'Indice dei prezzi armonizzato (cd. IPCA).

Da luglio 2019 l'indennità sarà aumentata allo 0,7% dello stipendio parametrico, ossia il 50% dell'Indice dei prezzi armonizzato (cd. IPCA).

Indennità Vacanza Contrattuale 2019 (1)					
QUALIFICHE	Parametro 1° Gennaio 2018	Importo Parametrico Annuo Lordo 1° Gennaio 2018 (2)	Importo Parametrico Mensile Lordo 1° Gennaio 2018	Importo Mensile Lordo IVC dal mese di aprile 2019 fino a giugno 2019 (3)	Importo Mensile Lordo IVC da luglio 2019 fino al nuovo contratto (*) (4)
FUNZIONARI					
Commissario capo	150,50	26.796,53 €	2.233,04 €	9,38 €	15,63 €
Commissario	148,00	26.351,40 €	2.195,95 €	9,22 €	15,37 €
Vice Commissario	136,75	24.348,34 €	2.029,03 €	8,52 €	14,20 €
ISPETTORI					
Sost. Commissario "Coordinatore"	148,00	26.351,40 €	2.195,95 €	9,22 €	15,37 €
Sostituto Commissario	143,50	25.550,18 €	2.129,18 €	8,94 €	14,90 €
Ispettore Superiore 8 anni QLF	140,00	24.927,00 €	2.077,25 €	8,72 €	14,54 €
Ispettore Superiore	137,50	24.481,88 €	2.040,16 €	8,57 €	14,28 €
Ispettore Capo	133,50	23.769,68 €	1.980,81 €	8,32 €	13,87 €
Ispettore	131,00	23.324,55 €	1.943,71 €	8,16 €	13,61 €
Vice Ispettore	124,75	22.211,74 €	1.850,98 €	7,77 €	12,96 €
SOVRINTENDENTI					
Sovr.te Capo "Coordinatore"	131,00	23.324,55 €	1.943,71 €	8,16 €	13,61 €
Sovrintendente Capo 4 anni QLF	125,75	22.389,79 €	1.865,82 €	7,84 €	13,06 €
Sovrintendente Capo	124,25	22.122,71 €	1.843,56 €	7,74 €	12,90 €
Sovrintendente	121,50	21.633,08 €	1.802,76 €	7,57 €	12,62 €
Vice sovrintendente	116,75	20.787,34 €	1.732,28 €	7,28 €	12,13 €
AGENTI / ASSISTENTI					
Assistente Capo "Coordinatore"	121,50	21.633,08 €	1.802,76 €	7,57 €	12,62 €
Assistente Capo 5 anni QLF	117,00	20.831,85 €	1.735,99 €	7,29 €	12,15 €
Assistente Capo	116,50	20.742,83 €	1.728,57 €	7,26 €	12,10 €
Assistente	112,00	19.941,60 €	1.661,80 €	6,98 €	11,63 €
Agente scelto	108,50	19.318,43 €	1.609,87 €	6,76 €	11,27 €
Agente	105,25	18.739,76 €	1.561,65 €	6,56 €	10,93 €

(*) (Importo complessivo che assorbe quello precedente)

1) Come previsto dall'art. 1, comma 440 della legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019), nelle more della definizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei provvedimenti negoziali riguardanti il personale

in regime di diritto pubblico relativi al triennio 2019-2021, a favore del personale amministrato da NoiPA verrà erogata l'indennità di vacanza contrattuale a partire dal cedolino del mese di aprile, aumentata a partire dal mese di luglio 2019.

- 2) A decorrere dal 1° gennaio 2018, il valore del punto parametrico di cui all'articolo 2 del d. leg.vo 30 maggio 2003, n. 193, come rideterminato ai sensi del comma 2 del presente articolo, è fissato in euro 178,05 annui lordi.
- 3) A partire dal 1° aprile 2019 ai dipendenti pubblici verrà riconosciuto un incremento dello 0,42% dello stipendio tabellare: è questo, infatti, il 30% dell'indice dei prezzi armonizzato (il cosiddetto IPCA).
- 4) Da luglio 2019, invece, l'indennità sarà aumentata allo 0,7% del tabellare, ossia il 50% dell'indice dei prezzi armonizzato (l'IPCA nel 2019 è dell'1,4%).

F.E.S.I. 2018 Esito prosecuzione delle trattative

Nella mattinata del 26 marzo u.s. si è tenuto il previsto incontro per la prosecuzione del confronto sulla definizione dell'accordo sul Fondo incentivante. L'Amministrazione, in ossequio alla richiesta che la maggioranza delle rappresentanze sindacali aveva formulato nel corso della precedente riunione, ha elaborato una simulazione delle somme che, con gli stanziamenti disponibili, pari a circa 10 milioni di euro, sarebbe possibile erogare agli operatori del controllo del territorio e delle Sale Operative.

Secondo una prima stima che deve essere necessariamente raffinata con il consuntivo dei turni effettivamente svolti, applicando un criterio che preveda un riconoscimento per il maggiore aggravio derivante dagli impieghi notturni, è stata ipotizzata l'erogazione di circa 4,50 euro per il quadrante orario 19/24 (o 19/01), e di 9,50 euro per il quadrante 1/7 (o 0/7).

La quasi totalità delle delegazioni sindacali presenti ha ritenuto che, date le limitate risorse disponibili, e considerato che il D.P.C.M. che aveva stanziato questi fondi aggiuntivi li aveva espressamente destinati ad incentivare i servizi operativi più disagiati, una ulteriore estensione della platea dei beneficiari, oltre a non rispettare lo spirito della norma di riferimento, avrebbe provocato una eccessiva parcellizzazione del beneficio spettanti, con aumenti che sarebbero stati a quel punto impercettibili. La volontà della generalità del tavolo di lavoro è stata quindi quella di concentrare le ricadute delle maggiori somme utilizzabili al riconoscimento delle giuste rivendicazioni del personale che opera nei contesti in cui maggiore è la ricaduta dello stress psico – fisico.

Nel corso della prossima riunione, fissata per lunedì 1 aprile, anche grazie alle integrazioni statistiche richieste al termine dell'incontro odierno, dovrebbe essere possibile impostare una prima bozza di intesa su questa inedita ipotesi incentivante. Considerato che, per l'appunto, avendosi a che fare con una nuova voce, sarà necessario un complesso iter di raccolta ed elaborazione dei dati provenienti dal territorio, l'Amministrazione ha spiegato che per la concreta erogazione agli interessati occorrerà attendere almeno fino al mese di settembre. Per le altre voci del F.E.S.I. resta invece fermo l'obiettivo del pagamento entro la mensilità di giugno.

Discrasia inerente all'impiego del personale appartenente ai ruoli tecnici

Riportiamo il testo della lettera nr.555/RS/39/21/4559 del 28 marzo 2019 dell'Ufficio Relazioni Sindacali, in risposta al nostro quesito che trovate pubblicato sul sito www.siuip.it nelle news del 27 dicembre 2018

Con riferimento alla nota in epigrafe, la Direzione Centrale per le Risorse Umane ha rappresentato che il decreto legislativo 29 maggio 2017, n.95, recante "Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia" ha comportato, tra l'altro, la soppressione dei settori e dei profili professionali degli appartenenti al ruolo degli agenti/assistenti tecnici nonché al ruolo dei sovrintendenti tecnici, istituendo l'unico settore "supporto logistico".

Per effetto, tuttavia, della disposizione di cui all'art.2, comma 1, lett. e), punto 2, del citato d.lgs.n.95/2017, il predetto personale nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali previste dal medesimo decreto di Riordino, durante la fase transitoria continua ad essere impiegato nelle mansioni svolte in precedenza.

Ad ogni modo, anche il riferimento ad un unico settore di supporto logistico per il personale dei ruoli degli agenti/assistenti tecnici e dei sovrintendenti tecnici, richiama competenze tecnico-scientifiche, con impiego in mansioni esecutive, secondo quanto previsto dagli articoli 4 e 20 bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, rispettivamente di natura tecnica e tecnico manuale richiedenti conoscenze specialistiche nel settore tecnico di riferimento.

Pertanto, la professionalità che contraddistingue il personale che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica ne preclude l'impiego in mansioni che non siano ad essa riconducibili.

Allo stato delle vigenti disposizioni, il predetto personale in possesso di patente di guida ministeriale può essere impiegato, in relazione alle esigenze operative dell'unità cui è assegnato, nella conduzione di automezzi in servizio di polizia, qualora tale attività sia direttamente funzionale e strumentale all'esercizio

delle mansioni tecniche peculiari del settore di supporto logistico e all'assolvimento delle funzioni dell'articolazione di riferimento.

Per quanto concerne la possibilità di impiego del personale in argomento nei servizi di vigilanza fissa a strutture della Polizia di Stato, la citata Direzione Centrale ha riferito che, ove necessario, non è precluso l'impiego di appartenenti ai ruoli tecnici, unitamente a personale del ruolo ordinario, purché tale impiego preveda l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza e sia quindi compatibile con le attività di supporto logistico alla struttura.

Targhe estere: i divieti e le multe

Il decreto sicurezza 2018, nel testo modificato dalla legge di conversione, ha introdotto nel nostro ordinamento dei limiti all'utilizzo delle targhe estere, mediante la modifica del codice della strada.

A prevedere il divieto di circolare con targhe estere per i residenti nel nostro paese è, in particolare, il nuovo comma 1-bis dell'articolo 93 del codice della strada che stabilisce che "è vietato, a chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre sessanta giorni, circolare con un veicolo immatricolato all'estero".

Sostanzialmente, si prevede che chi risiede in Italia da più di 60 giorni non può più circolare con un mezzo immatricolato in uno Stato estero e quindi con targa straniera, anche se appartenente all'Unione Europea.

Chi viola le nuove previsioni e circola in Italia con una targa estera senza rispettare i limiti oggi in vigore va incontro a una sanzione di importo compreso tra 712 e 2.848 euro. Inoltre, fino a che il veicolo non è immatricolato con targa italiana o espatriato, è disposto anche il ritiro della carta di circolazione. Se poi entro 180 giorni non si provvede alla regolarizzazione, il veicolo viene confiscato.

La nuova disciplina sulle targhe estere non riguarda gli italiani iscritti all'Aire.

Questi, infatti, sono considerati a tutti gli effetti residenti all'estero.

Alla disciplina sulle targhe estere sono anche sottratti:

- i veicoli concessi in leasing o in locazione senza conducente da parte di un'impresa costituita in un altro Stato UE o appartenente allo Spazio economico europeo che non ha stabilito in Italia una sede secondaria o un'altra sede effettiva;
- i veicoli concessi in comodato a un soggetto che risiede in Italia e che è legato da un rapporto di lavoro o di collaborazione con un'impresa costituita in un altro Stato UE o appartenente allo Spazio economico europeo che non ha stabilito in Italia una sede secondaria o un'altra sede effettiva.

In tali ipotesi è sufficiente che a bordo del veicolo sia custodito un documento dal quale risultino il titolo e la durata della disponibilità del veicolo. Deve essere sottoscritto dall'intestatario e deve recare data certa. Se manca, la disponibilità del veicolo si considera in capo al conducente.

La patente di guida può essere usata come documento di riconoscimento

La norma di riferimento è l'art. 35 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Dpr n. 445 del 28.12.2000) secondo cui "sono equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato".

Il principio vale anche per la nuova patente di guida plastificata, come si evince dalla circolare M/2413/8 del 14 marzo 2000 diramata dal Ministero dell'Interno.

La direttiva chiarisce che il carattere di documento d'identificazione personale "contraddistingue tuttora la patente di guida".

Anche il nuovo documento plastificato, infatti, contiene i requisiti prescritti dall'art. 292 del R.D. 6.5.1940, n. 635, il quale considera equipollenti alla carta d'identità ogni documento munito di fotografia e rilasciato da un'amministrazione dello Stato.

Occorre far presente, tuttavia, che quanto detto vale solo all'interno dei confini italiani, poiché diverse sono le disposizioni vigenti negli altri stati esteri.

Processi lunghi: indennizzi anche senza istanza di prelievo

Per la Corte Costituzionale, non è necessario presentare l'istanza di prelievo per chiedere l'indennizzo previsto dalla legge Pinto, considerato che l'istanza di prelievo non accelera effettivamente la decisione.

Con la sentenza n. 34/2019 del 6 marzo 2019, la Consulta ha dichiarato incostituzionale l'art. 54 comma 2 DI n. 112/2008 che prevede l'istanza di prelievo come condizione di procedibilità per la presentazione della domanda di equo indennizzo della Legge Pinto. Tale misura, a giudizio del giudice delle leggi, non consente, come richiesto dalla CEDU, l'effettiva accelerazione dei procedimenti instaurati per ottenere l'equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata del processo.

Il giudizio costituzionale è stato promosso dalla Corte di Cassazione che, con quindici ordinanze, ha rimesso alla Consulta la questione d'illegittimità costituzionale del comma 2 art 54 del DL n.112/2008 che così disponeva: "La domanda di equa riparazione non è proponibile se nel giudizio dinanzi al giudice amministrativo in cui si assume essersi verificata la violazione di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 24 marzo 2001, n. 89, non è stata presentata l'istanza di prelievo di cui all'articolo 71, comma 2, del codice del processo amministrativo, né con riguardo al periodo anteriore alla sua presentazione."

L'art 54 comma 2, a giudizio della Cassazione, si poneva in contrasto con l'art. 117 comma 1 della Costituzione e con i parametri previsti dagli artt. 6, par. 1, 13 e 46, par. 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848.

Per la Corte di legittimità, il diritto all'equa riparazione per violazione dell'art. 2, comma 1, della legge Pinto n. 89 /2001 non può essere impedito dall'assolvimento della condizione di proponibilità dell'istanza di prelievo, considerato che la stessa non consente un'effettiva "accelerazione della decisione di merito in ordine ai ricorsi formulati ai sensi dell'art. 3 della legge n. 89 del 2001."

La Corte Costituzionale, condividendo i rilievi della Cassazione ha ritenuto fondata la questione.

In effetti, costante giurisprudenza della Corte Europea ritiene che "i rimedi preventivi, volti ad evitare che la durata del procedimento diventi eccessivamente lunga, sono ammissibili, o addirittura preferibili, eventualmente in combinazione con quelli indennitari, ma ciò solo se "effettivi" e, cioè, nella misura in cui velocizzano la decisione da parte del giudice competente."

Infatti, si legge nella motivazione della sentenza, "mentre per la giurisprudenza europea il rimedio interno deve garantire la durata ragionevole del giudizio o l'adeguata riparazione della violazione del precetto convenzionale ed il rimedio preventivo è tale se efficacemente sollecitatorio, l'istanza di prelievo, cui fa riferimento l'art. 54, comma 2, del d.l. n. 112 del 2008 (prima della rimodulazione, come rimedio preventivo, operante dalla legge n. 208 del 2015), non costituisce un adempimento necessario ma una mera facoltà del ricorrente (ex art. 71, comma 2, del codice del processo amministrativo, la parte «può» segnalare al giudice l'urgenza del ricorso), con effetto puramente dichiarativo di un interesse già incardinato nel processo e di mera "prenotazione della decisione" (che può comunque intervenire oltre il termine di ragionevole durata del correlativo grado di giudizio), risolvendosi in un adempimento formale, rispetto alla cui violazione la, non ragionevole e non proporzionata, sanzione di improponibilità della domanda di indennizzo risulta non in sintonia né con l'obiettivo del contenimento della durata del processo né con quello indennitario per il caso di sua eccessiva durata".

La sentenza Olivieri e altri contro Italia del 22/02/2016 della CEDU, che affronta il tema dell'effettività del rimedio previsto dalla legge n. 89/2001, soggetto alla condizione di proponibilità dell'art. 54, comma 2, del d.l. n. 112/2008, fissa il principio secondo cui: "la procedura nazionale per lamentare la durata eccessiva di un giudizio dinanzi al giudice amministrativo, risultante dal combinato disposto della "legge Pinto" con la disposizione stessa, non possa essere considerato un rimedio effettivo ai sensi dell'art. 13 della CEDU. Ciò soprattutto sul rilievo che il sistema giuridico nazionale non prevede alcuna condizione volta a garantire l'esame dell'istanza di prelievo."

E' con tale principio che il comma 2 dell'art. 54 del DL n. 112/2008 contrasta, visto che "non costituisce un adempimento necessario ma una mera facoltà del ricorrente (ex art. 71, comma 2, del codice del processo amministrativo, la parte -può - segnalare al giudice l'urgenza del ricorso)."

Poiché l'istanza di prelievo costituisce un adempimento puramente formale, la sua mancata presentazione non può condizionare la proponibilità della domanda d'indennizzo ai sensi della legge "Pinto". Esso infatti non raggiunge l'obiettivo di contenere la durata del processo, né permette il raggiungimento di quello risarcitorio, al limite, può influenzare solo la quantificazione dell'indennizzo.

Migranti: dire "andate via" è discriminazione razziale

Per la Cassazione espressioni razziste di questo tipo aggravano la condotta poiché indicative della volontà che le persone offese lascino il territorio italiano a causa della loro identità razziale

Nel novero di questo tipo di espressioni rientra altresì l'invito "Andate via" pronunciato nei confronti di soggetti appartenenti a diversa etnia. Tale espressione è stata ritenuta idonea a fondare l'aggravante della finalità di discriminazione razziale in quanto chiaramente espressiva della volontà che le persone offese e gli altri cittadini extracomunitari presenti ai fatti lascino il territorio italiano a cagione della loro identità razziale.

Il principio è stato enunciato dalla Corte di Cassazione, quinta sezione penale, nella sentenza n. 32028/2018, sollecitata dal ricorso di un uomo condannato per il reato di lesioni, commesso in concorso con altre persone, nei confronti di alcuni extracomunitari, aggravato da finalità di discriminazione razziale.

In particolare, l'aumento di pena è stato collegato alla circostanza che l'imputato, assieme ai suoi complici, aveva pronunciato nel corso dei fatti espressioni di contenuto razzista quali "che venite a fare qua... dovete andare via". Tuttavia, in Cassazione, la difesa mette in discussione il significato discriminatorio di tali frasi, rilevandone la genericità e l'assenza di riferimenti a una presunta superiorità razziale.

In realtà, rammentano gli Ermellini, la circostanza aggravante della finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso (ex art. 3 d.l. n. 122/1993, conv. con L. n. 205/1993) si configura, in

linea generale, in espressioni che rivelino la volontà di discriminare la vittima, in ragione della sua appartenenza etnica o religiosa (cfr. Cass. n. 43488/2015).

Pertanto, tale aggravante non ricorre solo nel caso in cui l'espressione riconduca alla manifestazione in un pregiudizio nel senso dell'inferiorità di una determinata razza, ma anche quando la condotta, per le sue intrinseche caratteristiche e per il contesto in cui si colloca, "risulta intenzionalmente diretta a rendere percepibile all'esterno e a suscitare in altri analogo sentimento di odio etnico, e comunque a dar luogo, in futuro o nell'immediato, al concreto pericolo di comportamenti discriminatori".

Determinante, la circostanza che i fatti si fossero verificati presso un circolo frequentato da extracomunitari, valutata idonea ad attribuire alla condotta l'intento di manifestare pubblicamente e diffondere, con un gesto fortemente significativo in tal senso, odio verso la presenza nel Paese di soggetti appartenenti ad altra etnia.

Bonus casa e portale ENEA

E' online il portale Enea, per la trasmissione delle informazioni che serviranno ad ottenere le detrazioni fiscali del 50% relative agli interventi edilizi e tecnologici che comportano risparmio energetico e/o l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili di energia, realizzati a partire dall'anno 2018. Il sito è online all'indirizzo ristrutturazioni2018.enea.it.

I contribuenti che intendono accedere a tale beneficio (come stabilito dalla manovra economica 2018) sono obbligati a trasmettere all'Enea le informazioni sui lavori effettuati.

A riferirlo è una nota del MiSe del 21 novembre scorso.

La trasmissione dei dati dovrà avvenire entro il termine di 90 giorni a partire dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo. Per gli interventi già conclusi, il termine dei 90 giorni per l'invio delle informazioni decorrerà dal 21 novembre scorso.

Per semplificare la trasmissione delle informazioni, l'Enea, d'intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico e l'Agenzia delle Entrate, ha messo a punto una "Guida rapida alla trasmissione" con tutte le informazioni necessarie per l'invio dei dati. Come specifica ancora la nota, per informazioni relative all'ammissibilità degli interventi si rimanda all'opuscolo dell'Agenzia delle Entrate "Ristrutturazioni edilizie: detrazioni fiscali - edizione 2018". Entrambi i documenti sono disponibili al link acs.enea.it/ristrutturazioni-edilizie.

A margine della conferenza di presentazione i dati che i contribuenti dovranno inviare non vanno considerati come un semplice adempimento burocratico ma rappresentano un elemento fondamentale per valutare sia l'efficacia delle politiche di efficienza energetica, messe in campo dal Governo, che la riduzione dei consumi energetici e delle relative emissioni di CO2 da parte del nostro Paese che concorrono agli obiettivi più generali dell'UE.

Da qui la richiesta di «piena collaborazione di coloro che hanno realizzato gli interventi, usufruendo degli incentivi statali, all'invio dei dati all'Enea. Oltre che un obbligo previsto dalla legge si tratta di un dovere per chi ha a cuore il proprio Paese e le future generazioni.

Servizio assistenza fiscale Siulp – OK CAF

OK CAF SIULP nasce dall'esigenza di fornire ai nostri iscritti un servizio di consulenza fiscale che, unito al servizio di assistenza pensionistico, possa essere un valido strumento per risolvere le varie problematiche direttamente online e senza perdite di tempo.

Entrambi i servizi sono offerti gratuitamente attraverso una soluzione completa e capace di gestire, con moduli applicativi funzionali e in maniera semplice e intuitiva, la propria posizione fiscale.

Servizio assistenza fiscale

Compilazione Modello 730 persone fisiche - Modello Unico persone fisiche - Attestazione ISEE - F24 per il pagamento dell'IMU e della TASI - Istanza per l'assegno nucleo familiare

Servizio assistenza previdenziale

Un aiuto concreto per i colleghi, assistenza alla domanda di pensione (anzianità - vecchiaia – privilegiata – inabilità).

Per tutte le informazioni scrivere a: assistenzafiscale@siulp.it

tratto da: [Siulp Collegamento Flash numero 13/2019 del 30 marzo 2019](#)

Via Vicenza, 26 - 00185 Roma - tel.: 06 445213 r.a. - fax: 06 4469841

© 2007 Segreteria nazionale Siulp - Tutti i diritti riservati
